

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1383

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALESSI, FUMAGALLI CARULLI, ZARRO, GELPI, LUCCHESI,
RICCIUTI, ASTONE, DEGENNARO, CORSI, MELELEO, MENSORIO,
ARMELLIN, LEONE, FORTUNATO, SARTORIS, TORCHIO,
VITI, ROJCH, TEALDI, ZOPPI, MAIRA, ALAIMO, FRANCESCO
FERRARI, LATTANZIO**

Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione

Presentata il 28 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'automatico da divertimento è oggi giustamente considerato un fenomeno sociale che merita l'attenzione del legislatore e degli organi dello Stato. All'inizio di questa legislatura (Atto Camera n. 225), ma anche nella precedente, insieme ad altri colleghi abbiamo presentato una proposta di legge per il riconoscimento giuridico della categoria dei « gestori », cioè degli operatori economici che mettono a disposizione del pubblico gli apparecchi elettronici, automatici e semiautomatici per il trattenimento, il gioco di abilità e la distribuzione di beni e servizi; cioè quegli apparecchi per il

tempo libero descritti al quarto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

Il legislatore italiano finora si è poco interessato dell'automatico da divertimento — che per la verità non affonda le sue radici in epoche molto remote, essendo nato praticamente negli anni cinquanta — e quando lo ha fatto, ciò è accaduto in un'ottica punitiva che mal si concilia con l'evoluzione del costume non soltanto italiano, e che non è al passo con

la situazione degli altri Paesi europei i quali sono riusciti a darsi una legislazione di settore molto più attenta al cambiare dei tempi.

Il quarto comma dell'articolo citato definisce gli apparecchi considerati d'azzardo, identificabili con quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in denaro od in natura. Senza peraltro tenere presente, a proposito di premio, la *ratio* dell'articolo 721 del codice penale, che definisce gli elementi essenziali del gioco d'azzardo, identificabili nella aleatorietà della vincita e nel fine di lucro.

Il quinto comma del citato articolo 110 del testo unico delle legge di pubblica sicurezza stabilisce che nessun premio può essere riconosciuto per l'uso degli apparecchi da trattenimento e da gioco di abilità, fatta eccezione per la ripetizione di una partita e per non più di tre volte; limite non conforme ai tempi né adeguato al valore del denaro spendibile per il tempo libero.

Ed è proprio qui il senso della nostra proposta: nessuno dei due elementi che configurano l'azzardo, cioè la aleatorietà della vincita ed il fine di lucro, è presente sia negli apparecchi per il trattenimento che in quelli per il gioco di abilità, e nei piccoli distributori di oggettistica.

Scopo delle modifiche da noi proposte è appunto quello di consentire che l'uso degli apparecchi da trattenimento e da gioco di abilità dia a chi si intrattiene e dimostra abilità, la possibilità di realizzare la vincita di piccoli premi in natura, di modesta entità, che non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa specie. I giochi di abilità sono quelli che richiedono prontezza manuale e fisica, mentale e strategica; i giochi da trattenimento sono quelli di fantasia, strategia mentale, simulazione sportiva.

Il gioco — parliamo dell'attività ludica sanamente intesa — è connaturato all'uomo che lo ricerca in tutte le stagioni della sua vita: chi gioca si diverte, non si annoia, non cerca pericolose evasioni alla sua solitudine; ma cerca anche un minimo di premio, di gratificazione morale che

può venire da una coppa, una medaglia, un piccolo ricordo della sua impresa.

Il gioco è anche un'occasione socializzante, come è ampiamente riconosciuto da tutte le scuole di pensiero; il premio è strettamente connesso al gioco perché non c'è chi non desideri che l'abilità, la prontezza, l'intuizione, la manualità, la correttezza dei processi logici vengano gratificati in una misura anche molto modestamente quantificabile.

Del resto anche il legislatore italiano ha già accettato questo principio, che resta fissato nella legge 18 marzo 1968, n. 337, e relativi decreti di attuazione, sullo spettacolo viaggiante al quale riconosce un'alta funzione sociale. Quando si pensa allo spettacolo viaggiante, onorevoli colleghi, si pensa per associazione immediata anche al *luna park*, al divertimento, allo svago! Chi di noi non si è sentito gratificato, nella sua fanciullezza e forse anche in età più matura, per avere meritato un premio centrando un bersaglio od azionando una piccola gru! Eppure il premio non è mai stato di grande valore: un orsacchiotto di *peluche*, un pacchetto di caramelle, un pesciolino rosso. E nessuno ha mai pensato che quelle vincite avessero in sé i caratteri della pericolosità sociale perché non sono socialmente pericolose: sono estranee al concetto di aleatorietà ed al fine di lucro che, stando al disposto dell'articolo 721 del codice penale sopra richiamato, configurano l'azzardo. Ecco, dunque: scopo della presente proposta di legge è di consentire anche all'automatico da divertimento lo stesso livello di operatività. Anche nel settore dell'automatico da divertimento, del resto, e proprio con la norma che qui si chiede di modificare, il legislatore italiano ha riconosciuto ed introdotto il concetto di premio perché si riconosce il diritto al conseguimento del premio sia pure nella limitatissima forma della ripetizione della partita per non più di tre volte.

Ebbene, onorevoli colleghi, è opportuno sapere che nel consesso europeo l'Italia è ben ultima, al contrario di quanto accade per esempio in Belgio, Olanda, Gran Bretagna, Germania e Spagna, a

porre limitazioni di siffatta specie; è opportuno che, seguendo non diciamo l'evoluzione del costume, ma semplicemente la strada già tracciata per lo spettacolo viaggiante, anche per l'automatico da trattenimento e da gioco di abilità venga rivista la misura del premio staccandola dall'ormai anacronistico limite delle tre partite e consentendo ai fruitori del trattenimento offerto dalle macchine un riconoscimento più tangibile come gratificazione e soddisfazione. Tangibile quanto? Molto, ma molto poco. Perché è veramente poco consentire la ripetizione della partita, ed è molto poco concedere in premio un modestissimo oggetto ricordo che comunque — è detto nel testo da noi suggerito — non potrà essere commerciato, scambiato o convertito in denaro od in premi di diversa specie: un premio dal valore materiale simbolico e dal valore morale altissimo, che non può e non deve concretizzare un fine di lucro per il giocatore perché non c'è lucro quando il valore della giocata è irrisorio e l'entità del premio in natura è ad esso proporzionata.

Esistono in Italia circa 6-7.000 aziende di « gestione », cioè aziende che vivono con i proventi dell'utilizzo degli apparecchi da parte dei fruitori; ed oltre 3000 sale attrazioni fisse e 1000 viaggianti, come ambienti ludici specializzati; ma se consideriamo che i pubblici esercizi nei quali sono installati i giochi — oltre alle sale attrazioni — sono molte decine di migliaia in tutta Italia, è facile arrivare alla conclusione che un esercito di cittadini è interessato alla ricaduta economica. Ma è una ricaduta economica misera, perché l'automatico da divertimento, così come è oggi strutturato, non consente la economicità della gestione, schiacciato come è sia dall'avvento sul mercato dei videogiochi tascabili e da casa, sia dalla concorrenza di attività similari alle quali è consentito mantenere vivo l'interesse della clientela mediante l'elargizione di modesti *souvenir*. Interesse del legislatore è che il settore viva, non solo perché riguarda un esercito di citta-

dini, ma anche perché ha una funzione sociale generalmente riconosciuta: è una attività economica calata nel sociale. In un momento storico in cui la società non offre, purtroppo, strutture di accoglienza e di supporto che possano dedicarsi con successo ai nostri giovani, l'automatico da divertimento rappresenta molto spesso l'alternativa alla strada e (perché no?) anche alla droga.

Scopo delle modifiche da noi suggerite è di rendere giustizia ad un settore troppo dimenticato, del quale molto poco ci siamo occupati. E di consentire anche che, oltre alla tipologia universalmente riconosciuta di apparecchi da trattenimento (videogiochi, *flippers*, elettrogrammofoni, apparecchi meccanici) il settore possa finalmente accedere all'utilizzo di questi apparecchi automatici, semiautomatici, meccanici ed elettronici che consentano, come di fatto già consentono nei *luna park* e nei parchi attrezzati, la vincita di piccoli premi nella misura più volte sopra ricordata, e cioè tiri al gettone, tiri di abilità, gru sia verticali che orizzontali pesca-oggetti, ruspe a caduta di gettoni, distributori automatici che oltre al prodotto acquistato consentono di vincere i modesti premi in esposizione.

Se ne ricaverebbe tra l'altro un beneficio enorme sotto il profilo morale: le modestissime vincite in natura scoraggerebbero la pratica del gioco d'azzardo in quanto la gratificazione viene raggiunta appunto mediante il premio consentito; premio in natura che certamente devierebbe l'interesse dal premio in denaro, con beneficio sia dei gestori che dei fruitori. La vincita, in sostanza, appaga; quando essa rimane circoscritta nel modo da noi indicato, non è socialmente pericolosa ma soddisfa semplicemente quella parte di vanità che è in ogni essere umano.

La soluzione da noi proposta, tra l'altro, porterebbe grande respiro alle circa duecento aziende di produzione oggi esistenti in Italia, che attraversano una situazione di grave crisi anche con riflessi occupazionali.

Si chiede, in sostanza, di consentire all'automatico da divertimento quanto di fatto è consentito allo spettacolo viaggiante, ai *luna park*, ai parchi attrezzati.

In Italia, onorevoli colleghi, tutti possono vincere tutto; e le televisioni sia pubblica che private ne danno quotidiani clamorosi esempi. Impedire che, fruendo dell'utilizzo di un apparecchio da trattenimento o da gioco di abilità o di un appa-

recchio piccolo distributore, si possa vincere un piccolo *souvenir*, è come voler dare la caccia alle streghe o demonizzare passatempi per sé lecitissimi e per altro già in uso largamente nei *luna park* e nei parchi attrezzati.

Le modifiche richieste sono, in definitiva, un dovuto ancorché tardivo atto di giustizia, nei confronti di una categoria dimenticata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il quarto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904, è sostituito dal seguente:

« Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici o elettronici per il gioco d'azzardo quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono vincite aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, dell'Enalotto e del Totip ».

ART. 2.

1. Il quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904, è sostituito dal seguente:

« Per gli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità il premio può consistere nella ripetizione della partita per non più di nove volte, rigiocabile con lo stesso apparecchio, e non rimborsabile. Il premio può altresì consistere nella vincita di premi in natura di modesta entità e di irrilevante valore economico, e non cumulabili ».

2. Dopo il quinto comma del citato articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono inseriti i seguenti:

« Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti quegli apparecchi distri-

butori di piccola oggettistica e prodotti alimentari con annesso gioco di abilità o trattenimento, che, previa introduzione di una moneta o di un gettone, distribuiscono un prodotto ben visibile, e che consentono anche, come incentivo per l'abilità o il trattenimento offerto, la vincita di uno dei premi esposti nell'apparecchio stesso.

I premi di cui ai precedenti commi non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa specie. Essi non debbono né possono realizzare alcun fine di lucro ».